



AEEETEL -Registro Nazionale produttori Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Manuale produttore

Versione:

2.0

Data Redazione:

17/12/2014





1 REGISTRO NAZIONALE

1.1 Normativa di riferimernto

1.1.1 D.M. 25 SETTEMBRE 2007, N. 185.

Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 pubblicato sulla G.U del 5 novembre 2007, n. 257.

1.1.2 D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).

La gestione dei RAEE è disciplinata dal D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49, che sostituisce il precedente D.Lgs 151/2005, ed è entrato in vigore il 12 aprile 2014.

Il Decreto conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito dal Ministero dell'Ambiente e alimentato dalle iscrizioni e dalle comunicazioni annuali raccolte dalle Camere di commercio.

Al Registro viene attribuito il compito di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato.

Le modalità per il funzionamento del registro e per la raccolta delle iscrizioni e delle comunicazioni annuali rimangono quelle fissate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185: ovviamente le imprese già iscritte non dovranno riscriversi ma, qualora si rendesse necessario, dovranno aggiornare le informazioni comunicate

Sul registro verranno inoltre pubblicate le quote di mercato di ciascun produttore.

1.2 Iscrizione al Registro

1.2.1 PRODUTTORI

<u>Produttori nazionali</u>

I produttori devono iscriversi al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE

E' considerato produttore la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

- 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- 3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- 4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;





Produttori esteri

Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo.

Produttori solo per l'esportazione

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione il produttore è considerato tale solo ai fini degli articoli 5 (progettazione dei prodotti), 26 (Informazione agli utilizzatori), 28 (marchio di identificazione dei prodotti) e 29 (iscrizione al Registro).

Chi produce solo per l'esportazione è quindi tenuto all'iscrizione al Registro.

Vendita a distanza

Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 personalmente o tramite un rappresentante autorizzato inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio.

1.2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL REGISTRO

Il registro è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo, che si avvale dell'ISPRA I dati del Registro sono raccolti dalle camere di commercio

1.2.3 ISCRIZIONE AL REGISTRO

L'iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

Il produttore di AEE rientranti nell'ambito di applicazione può immettere sul mercato le apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.

I produttori sono tenuti ad iscriversi prima che inizino ad operare nel territorio italiano.

L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato, tramite il sito www.registroaee.it.

Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato.

Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio

1.2.4 DATI DA COMUNICARE ALL'ISCRIZIONE

- 1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 30 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonchè una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 30, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
- 2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del
- 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I e III, nonchè la tipologia specifica di AEE indicata nell'allegato II e IV.
- 4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
- 5. Marchio commerciale dell'AEE.





- 6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
- 7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).
- 8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

1.2.5 VARIAZIONE DEI DATI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

I produttori comunicano, con le medesime modalità previste all'articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonchè la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

1.2.6 DIRITTI DI SEGRETERIA

L'iscrizione al Registro è assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria pari a 30,00 € e all'imposta di bollo pari a 16,00: tali importi vanno versati alla Camera di commercio con le modalità indicate da ciascuna Camera.

L'iscrizione è inoltre assoggettata al versamento della tassa di concessione governativa.

L'importo della tassa di concessione governativa è di Euro 168,00 e il pagamento va effettuato tramite il conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative.

La variazione dei dati comunicati al Registro così come la cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria pari a 30,00 € e all'imposta di bollo pari a 16,00: tali importi vanno versati alla Camera di commercio con le modalità indicate da ciascuna Camera.

1.3 **Apparecchiature**

1.3.1 CATEGORIE DI AEE

L'allegato 1 al D.Lgs. 49/2014 individua le seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione.

- 1. Grandi elettrodomestici
 - 2. Piccoli elettrodomestici
 - 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
 - 5. Apparecchiature di illuminazione
 - 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
 - 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
 - 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
 - 10. Distributori automatici

1.3.2 TIPOLOGIE DI AEE

L'allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I

1.3.3 RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI

Sono RAEE provenienti dai nuclei domestici i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Sono RAEE professionali i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.





1.4 **Finanziamento**

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio definiti dal D.Lgs, 49/2014 nell'Allegato V: per conseguire tali obiettivi i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE

I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

1.4.2 SISTEMI INDIVIDUALI

I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza è corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:

- a) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato V al D.lgs.49/2014;
- c) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE.

Il progetto deve contenere un piano di raccolta, attestante che il sistema proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo una delle seguenti modalità:

- a) la predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE;
- b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale, da redigere al fine di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli RAEE derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato, identificate tramite il marchio di cui all'articolo 28 e appositamente selezionate.

Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto ed è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale.

I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.

Il produttore deve inoltre prestare, nel momento in cui immette un'AEE sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria secondo modalità che devono essere definite o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

1.4.3 SISTEMI COLLETTIVI

I sistemi collettivi sono persone giuridiche di diritto privato che, con la tempistica prevista dal D.Lgs. 49/2014, devono organizzarsi in forma consortile ed operano, in base ad uno statuto tipo, sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

I sistemi collettivi devono garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale.

I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo.

I produttori che aderiscono ad un sistema collettivo si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o più sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo.





1.4.4 RAEE DOMESTICI

Per i RAEE storici (immessi sul mercato sino al 31 dicembre 2010) il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.

I produttori adempiono mediante l'adesione ad un sistema collettivo.

Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

- a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
- b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.

1.4.5 RAEE PROFESSIONALI

I produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici (immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2010) professionali è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto che abbia svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010 è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.

1.5 Comunicazione annuale

1.5.1 NORMATIVA VIGENTE.

In base all'articolo 29 c. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2014. n.49 i produttori si impegnano a comunicare i dati contenuti nell'Allegato X al medesimo Decreto Legislativo al fine di consentire al Comitato di Vigilanza e Controllo l'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 35 c.1 lettera b) e c) del D.Lgs. 49/2014.

L'articolo 6 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185 prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994.

1.5.2 MUD

Le modalità per la trasmissione delle comunicazioni annuali sono stabilite mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

La compilazione della Comunicazione deve avvenire esclusivamente via telematica.

L'accesso alla scrivania telematica per la compilazione della comunicazione annuale avviene tramite il sito www.registroaee.it.





Nel momento in cui si effettua l'accesso alla scrivania telematica è necessario disporre del dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione valido e intestato al legale rappresentante.

In assenza del dispositivo non sarà possibile accedere al Registro AEE ed effettuare la comunicazione.

Sul sito www.registroaee.it sono disponibili le istruzioni dettagliate per l'accesso al sistema telematico.

la scadenza per la presentazione della comunicazione è il 30 aprile di ogni anno.

Non è previsto il versamento di diritti di segreteria.

1.5.3 INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE COMUNICAZIONI

- 1. Codice di identificazione nazionale del produttore.
- 2. Periodo di riferimento.
- 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, nonchè la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II e IV.
- 4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.
- 5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.





ACCESSO

L'accesso avviene tramite il portale www.registroaee.it, cliccando su scrivania per l'iscrizione telematica per produttori




Il produttore dovrà quindi cliccare sul pulsante centrale "scrivania produttori per la presentazione delle pratiche " e nella pagina successiva.

Accedi all'area riservata per la compilazione delle domande

Nel momento in cui si sceglie l'accesso al registro AEE è necessario disporre del dispositivo di firma digitale (smart card, business key, carta nazionale dei servizi) valido, non scaduto e correttamente inserito.

In assenza del dispositivo NON sarà possibile accedere al Registro AEE.

Come prima operazione il sistema chiede di inserire il PIN e di scegliere un certificato:



Si ricorda che il dispositivo di firma digitale deve essere dotato di certificato di autenticazione.





2.1 Firma digitale

La firma digitale è uno degli strumenti più utili e sicuri per firmare documenti informatici con la stessa validità giuridica di un documento firmato manualmente.

E' un tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro. Questo sistema permette al titolare di rendere manifesta la provenienza del documento e al destinatario di verificarne provenienza e integrità.

Il documento firmato digitalmente ha un valore giuridicamente vincolante; integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

La firma digitale garantisce:

Autenticità: attesta la volontà del titolare di sottoscrivere un documento informatico

Paternità: attesta l'identità di colui che ha firmato il documento

Integrità: rende noto se il documento viene modificato dopo l'apposizione della firma

Non ripudio: riconduce il documento firmato al titolare della firma

Il dispositivo di firma digitale che deve essere utilizzato per l'accesso al Registro AEE deve essere dotato di Certificato di autenticazione: è un file che permette di autenticarsi ai siti web delle PA in modalità sicura. Il certificato di autenticazione contiene i dati del titolare e riporta i dati dell'Ente Certificatore che lo ha rilasciato.

E' importante notare che se la firma digitale contiene il solo certificato di sottoscrizione l'utente non potrà accedere al servizio: in questo caso sarà necessario contattare la propria Camera di Commercio per ottenere l'aggiornamento del certificato.

3 **SCRIVANIA TELEMATICA**

La funzione Scrivania telematica serve ai soggetti muniti di un dispositivo di firma digitale contenente un certificato di autenticazione valido per:

Se il titolare della firma è il legale rappresentante	
Una tantum al momento del primo accesso o in presenza di cambiamenti nella struttura societaria.	 Configurare il proprio profilo come legale rappresentante di una o più imprese
In qualsiasi momento	 Delegare altro soggetto terzo alla presentazione della pratica.
Se il titolare della firma è soggetto delegato	
In qualsiasi momento	 Verificare le imprese che gli hanno conferito la delega ad operare.

3.1 Dati Titolare della firma digitale

Al momento dell'accesso il sistema propone i dati contenuti sul dispositivo di firma digitale e l'utente potrà aggiungere i dati relativi a indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono (dati non obbligatori).

Legale rappresentante o procuratore di

La funzione serve al titolare del dispositivo di firma digitale per potersi identificare come legale rappresentante di un'impresa e quindi operare in suo nome.

L'operazione viene svolta una tantum al momento del primo accesso o in presenza di cambiamenti nella struttura societaria.

L'utente deve premere il tasto "IDENTIFICA IMPRESA" e inserire il codice fiscale dell'impresa per la quale intende operare. Il sistema verificherà, in cooperazione applicativa con il Registro Imprese, che il titolare della firma digitale sia identificato al Registro Imprese come legale rappresentante dell'impresa in questione.







Figura 3-1 identificazione legale rappresentante

Si avverte che il sistema non può, verificare l'estensione della procura: di conseguenza l'utilizzo dei servizi e le operazioni effettuate ricadono sotto la completa responsabilità del dichiarante.

- Se la verifica da esito positivo, il nominativo dell'impresa comparirà nel riquadro sottostante
- Qualora il titolare del dispositivo di firma digitale non risulti essere Legale Rappresentante dell'impresa identificata dal codice fiscale inserito, il sistema darà il messaggio "L'utente corrente non è definito come legale rappresentante per l'impresa." Le ragioni per le quali può comparire questo messaggio sono varie:
 - o Il soggetto titolare della firma digitale NON è il legale rappresentante
 - o Il titolare della firma digitale è diventato legale rappresentante dell'impresa solo nei giorni immediatamente precedenti la compilazione e quindi la pratica è ancora in aggiornamento presso il registro delle imprese della Camera di Commercio.
 - L'utente ha scritto in maniera errata il codice fiscale.

Gestione soggetti delegati 3.3

Il legale rappresentante può delegare uno o più soggetti, anch'essi dotati di dispositivo di firma digitale con certificato di autenticazione, alla compilazione delle pratiche per conto dell'impresa.



Figura 3-2 attribuzione deleghe

Premendo Aggiungi il sistema propone una pagina nella quale il legale rappresentante inserisce gli estremi del soggetto che intende delegare alla compilazione delle pratiche.

L'utente dovrà inserire i riferimenti della persona che intende delegare:


Una volta completata l'operazione, il delegato potrà, con la sua firma digitale, accedere alla scrivania e compilare e presentare le pratiche in nome e per conto dell'impresa.

Il legale rappresentante potrà in ogni momento modificare o cancellare la delega assegnata.

In caso di modifica del legale rappresentante dell'impresa verranno annullate tutte le deleghe assegnate dal precedente rappresentante.

Deleghe attive 3.4

Nella griglia compaiono tutte le imprese (identificate da codice fiscale e ragione sociale) per le quali il titolare della firma digitale è stato indicato come delegato o delle quali è legale rappresentante



L'elenco può essere scaricato su Excel.

Le modifiche alle deleghe possono essere apportate in qualsiasi momento senza alcun onere per l'impresa.





CONSULTAZIONE

4.1 Archivio pratiche

Tramite questa funzione il Legale Rappresentante o il soggetto da questi delegato possono accedere all'archivio delle pratiche trasmesse al Registro nazionale.

E' possibile effettuare una ricerca per selezionare la pratica di interesse, impostando come parametri di ricerca

- Tipo pratica (per esempio iscrizione, variazione, comunicazione annuale)
- Codice Fiscale dell'impresa
- Nome o ragione sociale dell'impresa

La funzione di ricerca è particolarmente utile laddove la ricerca venga effettuata da un delegato che opera per un numero rilevante di imprese.

4.2 Visure

Tramite questa funzione il Legale Rappresentante o il soggetto da questi delegato possono scaricare, per le imprese per le quali sono titolati ad operare,



La visura contenente la posizione dell'impresa così come comunicata nella pratica di iscrizione e aggiornata in relazione alle eventuali successive variazioni.



L'attestato di iscrizione rilasciato dal Registro Nazionale al momento dell'iscrizione e aggiornato con le eventuali successive variazioni.

4.3 Quote di mercato

Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.

Per i RAEE nuovi, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, per i produttori che adempiono mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.

Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE calcola, sulla base dei dati contenuti nelle comunicazioni annuali comunicate annualmente dai produttori, le rispettive quote di mercato.

Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Ogni produttore può consultare le proprie quote di mercato, relative ai diversi anni, nell'apposita sezione della scrivania telematica, cliccando sull'icona posta in fondo alla riga.





Figura 4-1 comunicazione annuale






5 **PRATICHE**

Il legale rappresentante o il soggetto da questi delegato possono accedere alla sezione Compilazione Pratiche.

L'iscrizione deve essere effettuata presso la Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale dell'impresa o, nel caso di produttori esteri, dove ha sede la persona giuridica che funge da rappresentante nazionale.

Ogni impresa, identificata dal codice fiscale, si iscrive una sola volta indicando nella pratica di iscrizione tutti i prodotti.



5.1 Tipo utente

L'utente deve innanzitutto scegliere il tipo di pratica da compilare in base al tipo utente

Pratica	Va utilizzata da	Serve per	
Iscrizione Produttore nazionale	Imprese iscritte al registro imprese italiano.	La pratica serve al produttore nazionale per iscriversi al registro.	
Iscrizione Produttore Estero	Impresa, non stabilita sul territorio nazionale, che viene iscritta dal rappresentante, che può essere un'impresa iscritta al registro imprese o il legale rappresentante di un'impresa iscritta al registro imprese	La pratica serve al produttore estero per iscriversi al registro	
Variazione e cancellazione	Tutti i produttori iscritti	La pratica serve agli iscritti per variare, cancellare, aggiornare la propria iscrizione	





6 **NAVIGAZIONE**

6.1 Tasti funzionali

In tutte le pagine vengono riproposti una serie di pulsanti funzionali dei quali si fornisce di seguito il significato

<u>Pulsante</u>	<u>Funzionalità</u>
Torna alla Scrivania Interrompe la compilazione e ritorna alla pagina iniziale	
Salva	Salva la pagina già compilata
Avanti >>	Passa alla pagina successiva
<< Indietro	Ritorna alla pagina precedente
Vai alla Stampa >>	Passa alla funzione di stampa della pratica


6.2 **Navigazione**

La navigazione all'interno della pratica può avvenire anche mediante la barra posta sopra la pagina:

J	-					. 0	
Anagrafica	Profilo	Prodotti	Controllo	Pagamento	Stampa	Firma	Invia

6.3 Help

¥ Help si apre un modulo nel quale l'utente può indicare i propri estremi e Cliccando sul tasto i problemi incontrati. La risposta verrà fornita puntualmente all'indirizzo di posta elettronica indicato.



6.4 Modifica dati inseriti

All'interno delle singole pagine, laddove venga richiesto di inserire un'informazione (per esempio un'apparecchiatura) è sempre possibile modificare o cancellare l'informazione stessa.

L'icona serve per modificare le informazioni inserite

L'icona serve per cancellare le informazioni inserite

血





ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE

La pratica serve al legale rappresentante dell'impresa o ad altro soggetto precedentemente delegato tramite la scrivania, per iscrivere al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) un'impresa stabilita sul territorio nazionale.

La pratica va presentata esclusivamente telematica tramite la scrivania personale accessibile, mediante dispositivo di firma digitale dal sito www.registroaee.it.

7.1 **Anagrafica**

In questa pagina va inserito il codice fiscale dell'impresa che si iscrive

Identificazione	
Codice Fiscale	03991350376
	ce Fiscale dell'Impresa che si desidera iscrivere al Registro AEE. Ito il Codice Fiscale cliccare Avanti: il sistema provvederà a recuperare i dati anagrafici dal Registro delle imprese.
	Avanti >>

I messaggi di errore possono essere i seguenti

Attenzione: il produttore non deve risultare già iscritto al registro.


Per questo produttore esiste già una pratica in lavorazione, quindi non è possibile iniziare la compilazione di una nuova pratica

Il produttore è già iscritto e quindi non può presentare una nuova pratica di variazione.

Il produttore ha già avviato la compilazione di una pratica che può essere consultata dalla sezione pratiche in lavorazione.

Una volta selezionata impresa, la scheda anagrafica viene prevalorizzata con i dati provenienti dal Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

L'utente dovrà inserire i dati relativi alla persona referente per l'attività: si tratta di una informazione estremamente importante in quanto identifica il soggetto che l'amministrazione potrà contattare per chiarimenti in merito alla pratica e che riceverà tutte le comunicazioni relative a scadenze, modifiche normative e segnalazioni.



Cliccando su ricarica da registro imprese è possibile ricaricare le informazioni anagrafiche aggiornate contenute nel registro delle imprese.






7.2 **Sezione Profilo**


7.2.1 ATTIVITÀ ECONOMICA

Il sistema ripropone il codice di attività economica per il quale l'impresa è iscritta al registro delle imprese. Laddove tale codice non sia identifichi l'attività per la quale il produttore è tenuto all'iscrizione al Registro, sarà possibile indicarne un altro, specifico, scelto tra quelli preimpostati; tale informazione non è obbligatoria



7.2.2 PROFILO

Nella sezione profilo il produttore dovrà indicare l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività per le quali è obbligatoria l'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera g del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49



Si evidenzia che

- I profili a), b) e c) vanno utilizzati sia da produttori nazionali che dai rappresentanti nazionali dei produttori
- Il profilo d) va compilato esclusivamente da produttori esteri che immettono sul mercato nazionale mediante tecniche di vendita a distanza
- Il profilo e) va compilato esclusivamente da produttori nazionali, laddove una o più delle apparecchiature per le quali si iscrivono venga immessa sul mercato estero: in questo caso il produttore dovrà indicare in quali paesi membri dell'UE viene esportata l'apparecchiatura.

Sezione Apparecchiature 7.3

La scheda consente al produttore di indicare le categoria e le tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato II del D.Lgs. 49/2014 che immette sul mercato e per le quali richiede l'iscrizione.

La scheda consente inoltre, per ogni prodotto, di indicare il sistema attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La scheda è divisa in due parti:

- Nella parte superiore sono riportati gli estremi (ragione sociale e codice fiscale) dell'impresa per la quale viene presentata la pratica, nonché il numero identificativo della pratica stessa.
- Nella parte inferiore sono riportati i prodotti per i quali il produttore chiede di essere iscritto.






7.3.1 DATI DELL'APPARECCHIATURA

Selezionando il tasto Aggiungi Apparecchiatura, l'impresa può inserire i prodotti per i quali si iscrive al registro.



Figura 7-1 aggiunta prodotto

L'impresa dovrà indicare i dati dell'apparecchiatura:







7.3.2 SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Il produttore dovrà indicare per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato il sistema attraverso cui il produttore intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE secondo le regole previste dal D.Lgs. 49/2014 e che sono riepilogate al punto 1.4 di questo manuale. Di seguito le opzioni possibili:

<u>Opzioni</u>	<u>Descrizione</u>
Adesione al sistema collettivo	Il produttore di AEE domestiche o professionali sceglie di delegare ad un sistema
	collettivo il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE conferiti nei
	centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di
	smaltimento ambientalmente compatibile , con riferimento:
	 ai RAEE nuovi derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato dopo il 31/12/2010
	ai RAEE storici (immessi sul mercato prima di tale data) in proporzione alla
	propria quota di mercato
	L'adesione al sistema collettivo deve avvenire PRIMA dell'iscrizione al registro: se il
	produttore questa opzione senza aver precedentemente formalizzato l'adesione, il
	sistema non consente di procedere e segnala il messaggio di errore: "Per il prodotto di
	tipo domestico è obbligatorio specificare un sistema collettivo di finanziamento, ma per
	il prodotto selezionato non esistono Sistemi collettivi di Finanziamento associati"
Sistema individuale	I produttori di AEE professionali possono scegliere di adempiere agli obblighi di raccolta,
riconosciuto dal ministero	trasporto e trattamento adeguato, mediante l'organizzazione di un sistema
dell'ambiente	autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione
	dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE.
	Prima di potersi iscrivere i produttori devono chiedere il riconoscimento del sistema
	individuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
	Il produttore non potrà indicare il finanziamento individuale senza aver ottenuto il
	riconoscimento.
Sistema individuale	I produttori di AEE domestiche possono scegliere di adempiere individualmente agli
riconosciuto dal ministero	obblighi di raccolta, trasporto e trattamento adeguato, mediante l'organizzazione di un
dell'ambiente per le AEE	sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la
domestiche nuove e sistema collettivo per le AEE storiche	gestione dei soli RAEE nuovi (ovvero derivanti da apparecchiature immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010) che derivano dal consumo delle proprie AEE.
p	Prima di potersi iscrivere i produttori devono chiedere il riconoscimento del sistema
	individuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
	Il produttore non potrà indicare il finanziamento individuale senza aver ottenuto il
	riconoscimento.
	In ogni caso il produttore dovrà aderire ad un sistema collettivo per il finanziamento, in
	proporzione alla propria quota di mercato, della raccolta, trasporto e gestione dei RAEE
	storici. L'adesione al sistema collettivo deve avvenire prima dell'iscrizione al Registro
Apparecchiatura prodotta	Il produttore di apparecchiature che vengono destinate <u>esclusivamente ed interamente</u>
solo per l'esportazione	all'esportazione (e quindi non immetta alcuna apparecchiatura sul mercato nazionale)
	deve iscriversi al Registro dei produttori ma non ha, limitatamente all'apparecchiatura
	specifica, un obbligo di finanziamento. Scegliendo questa opzione il produttore potrà
	iscrivere l'apparecchiatura ma non dovrà indicare alcun finanziamento.





7.3.3 FINANZIAMENTO INDIVIDUALE

Nel caso il produttore abbia indicato il finanziamento individuale, dovrà allegare copia del Decreto con il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto il riconoscimento del sistema individuale e che rappresenta requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale.

7.3.4 MARCHIO

Nel modulo relativo al Marchio, il produttore deve indicare il marchio registrato utilizzato dall'impresa per immettere i prodotti sul territorio nazionale.

Le informazioni da comunicare sono

Informazione	Descrizione	
Nome marchio registrato	Descrizione del marchio	
Numero di registrazione	Numero con il quale è stato registrato il marchio	
Tipo di registrazione	Il campo serve per indicare dove è stato registrato il marchio: i valori possibili sono:	
	Ufficio italiano dei brevetti e marchi per indicare i marchi registrati presso	
	l''Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	
	 Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchio comunitario) 	
	Word intellectual property organization (marchio internazionale)	





ISCRIZIONE PRODUTTORE ESTERO

Il produttore, compreso il soggetto che fornisce AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano può designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore.

La pratica serve al rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano di presentare la pratica legale rappresentante dell'impresa, per iscrivere al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) un produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche avente sede legale in un altro Stato.

La pratica va presentata esclusivamente telematica tramite la scrivania personale accessibile, mediante dispositivo di firma digitale intestato al rappresentante autorizzato, dal sito www.registroaee.it.

8.1 Identificazione

In questa prima pagina è necessario indicare il VAT (value added tax registration number) dell'impresa che si desidera iscrivere al Registro AEE con sede nello stato membro.

In caso di imprese con sedi in altri paesi esteri va indicato un altro codice identificativo

In entrambi i casi indicare la nazione e specificare il tipo di rappresentante autorizzato (impresa stabilita sul territorio nazionale oppure legale rappresentante di impresa stabilita sul territorio nazionale).

Nel caso di impresa indicare anche il codice fiscale dell'impresa rappresentante.



8.2 **Anagrafica**

Nella Sezione anagrafica è necessario inserire i dati anagrafici dell'impresa estera.



Il sistema provvederà a recuperare i dati anagrafici dal Registro delle imprese del rappresentante autorizzato.

Compilazione 8.3

Per la compilazione delle parti successive si fa riferimento a quanto indicato nella pratica del produttore nazionale dai punti 7.2 a 7.3.4.





VARIAZIONE

La pratica serve al legale rappresentante dell'impresa, al rappresentante nel caso di produttore estero o ad altro soggetto precedentemente delegato tramite la scrivania, per modificare i dati precedentemente comunicati al Registro.

Il D.M. 25 settembre 2007, n. 185 prevede che I produttori comunicano, con le medesime modalità previste all'articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

I produttori possono presentare le seguenti pratiche di variazione

Chi		Che cosa	Per fare cosa
✓	Produttore nazionale	Aggiornamento Anagrafico	Aggiornare i dati anagrafici dell'impresa
✓ ✓	Produttore nazionale Produttore estero	Variazione	 Modificare il profilo Modificare le apparecchiature per le quali il produttore è iscritto, Modificare il sistema di finanziamento.
√	Produttore nazionale Produttore estero	Cancellazione	Cancellare l'impresa dal Registro AEE
✓	Produttore estero	Annulla rappresentanza	 La pratica consente di annullare la rappresentanza di un produttore estero.
✓	Produttore estero	Cambia rappresentanza	 La pratica consente di cambiare la rappresentanza di un produttore estero.

Il primo passo prevede che il legale rappresentante o il suo delegato indichino il codice fiscale e il numero di iscrizione dell'impresa per la quale intendono presentare la pratica di variazione.

Non potranno essere presentate pratiche di variazione nei seguenti casi:

- L'impresa non è ancora iscritta al registro
- L'impresa ha già cominciato a compilare una pratica di variazione, richiamabile dall'elenco Pratiche in lavorazione.

9.1.1 AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

La pratica di aggiornamento anagrafica consente di

- Aggiornare i dati anagrafici dell'impresa allineandoli a quelli del registro delle imprese
- Aggiornare i dati del referente della pratica (nome e indirizzo mail) e il codice attività

La pratica non comporta alcun onere per l'impresa.

I dati anagrafici vengono letti in modo automatico dal Registro Imprese, quindi, se la variazione anagrafica non viene riscontrata, significa che non è ancora stata aggiornata nel registro imprese.

Le pratiche di aggiornamento anagrafica sono immediatamente operative e non sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.

9.1.2 VARIAZIONE

Con la pratica di variazione i produttori comunicano:

- Modifica al profilo di attività (p.es. per avviare un'attività di vendita mediante comunicazione a distanza).
- Inserimento di nuove apparecchiature da immettere sul mercato, prima di immetterle sul mercato.
- Cancellazione di apparecchiature comunicate al momento dell'iscrizione.
- Modifica al sistema di finanziamento.
- Aggiunta di un nuovo marchio commerciale.

L'inserimento di nuove apparecchiature è soggetto alle medesime regole previste per l'iscrizione.

Il sistema propone i dati dichiarati al momento dell'iscrizione.

La pratica è soggetta a diritto di segreteria pari a 30,00 € e a imposta di bollo pari a 16,00.





Le pratiche di variazione sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.

9.1.3 CANCELLAZIONE

In caso di cessazione dell'impresa o di cessazione dell'attività che determina l'obbligo di iscrizione il produttore deve cancellare la posizione dal Registro AEE.

Dal momento della cancellazione il produttore non potrà più immettere sul mercato nuove apparecchiature e non potrà più utilizzare il numero di iscrizione.

La cancellazione dell'impresa deve essere effettuata prima della cancellazione dal registro imprese.

Nel caso di cancellazione l'impresa dovrà indicare la causale:

The case at carreerazione i impresa devita maicare la cadsale.		
Fusione mediante incorporazione in altra impresa	L'impresa iscritta viene incorporata in altra impresa e cessa.	
Cessazione attività dell'impresa	L'impresa cessa la propria attività e si cancella dal registro delle imprese	
Cessazione della produzione di L'impresa rimane attiva ma cessa la produzione di apparecchiatu		
apparecchiature elettriche ed elettroniche	elettriche ed elettroniche	
Non soggetto ad iscrizione	L'impresa si è iscritta erroneamente	
Altro	In questo caso l'impresa deve specificare obbligatoriamente, in un campo libero, le ragioni per la cessazione.	

La pratica è soggetta a diritto di segreteria pari a 30,00 € e a imposta di bollo pari a 16,00. Le pratiche di cancellazione sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.

9.1.4 CAMBIO RAPPRESENTANZA

Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può, designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo.

La pratica consente di annullare la rappresentanza di un produttore estero e va presentata dal nuovo rappresentante. La pratica è soggetta a diritto di segreteria pari a 30,00 € e a imposta di bollo pari a 16,00.

Le pratiche sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.

9.1.5 CAMBIA RAPPRESENTANZA

La pratica consente al nuovo rappresentante di comunicare al Registro che un produttore estero viene rappresentato da un'altra persona giuridica o fisica.

La pratica è soggetta a diritto di segreteria pari a 30,00 € e a imposta di bollo pari a 16,00.

Le pratiche sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.





10 COMUNICAZIONE ANNUALE

Tramite questa funzione il Legale Rappresentante o il soggetto da questi delegato possono presentare la Comunicazione annuale per l'impresa della quale il titolare è legale rappresentante o delegato.

10.1 Soggetti obbligati

In base all'articolo 29 c. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2014. n.49 i produttori si impegnano a comunicare i dati contenuti nell'Allegato X al medesimo Decreto Legislativo al fine di consentire al Comitato di Vigilanza e Controllo l'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 35 c.1 lettera b) e c) del D.Lgs. 49/2014.

L'articolo 6 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185 prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994.

È tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014:

- 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- 3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- 4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Nel caso di produttori esteri la comunicazione viene rappresentata dal rappresentante italiano.

10.2 Scheda IMM AEE



I dati che devono essere comunicati sono i seguenti:


Prodotto	Apparecchiatura, così come definita nell'allegato II del D.Lgs, 49/2014 Nel sistema telematico è precompilato, in quanto ripreso dal Registro Nazionale dei produttori, l'elenco delle apparecchiature per il quale il dichiarante è iscritto al Registro Nazionale dei produttori (ripreso dal Registro Nazionale). Il produttore non può comunicare la quantità immessa sul mercato di apparecchiature per le quali non risulta iscritto al Registro. Per fare ciò dovrà, preliminarmente, effettuare una pratica di variazione;
Quantità	Quantità totale, espressa in peso e in pezzi di AEE immesse sul mercato nell'anno di riferimento, con indicazione obbligatoria dell'unità di misura utilizzata (kg o t). Il dato relativo ai pezzi non è obbligatorio Se il dichiarante nell'anno (o negli anni) di riferimento NON ha immesso sul mercato le apparecchiature indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 (zero). Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se il campo quantità non viene compilato per tutte le apparecchiature Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se non viene indicata l'unità di





misura

10.3 SCHEDA R-PROD – (Raccolto dai produttori)



La scheda R-PROD va compilata, esclusivamente via telematica dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
 Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo di finanziamento Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e professionali che aderiscono ad un sistema collettivo ma per i quali le predette informazioni non sono comunicate dal sistema collettivo 	Dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, ed avviate a recupero di materia ed energia nell'anno solare precedente

Va compilata una scheda per ciascuna delle categorie di RAEE, di cui alla classificazione prevista dall'allegato I del D.Lgs. 49/2014 che sono state raccolte dal produttore I dati che devono essere comunicati sono i seguenti.

Categoria	In sede di compilazione il sistema riprende dalla posizione del produttore, così come risulta al Registro Nazionale, l'elenco delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche per le quali il produttore è iscritto
Tipologia	Domestica o professionale
RAEE raccolti	Quantità totale raccolta di RAEE aggregata per ciascuna categoria, espressa in peso, di RAEE raccolte nell'anno di riferimento, con indicazione dell'unità di misura utilizzata (kg o t).
RAEE avviati a recupero di materia	Quantità totale di RAEE avviata a recupero di materia aggregata per ciascuna categoria, espressa in peso, nell'anno di riferimento, con indicazione dell'unità di misura utilizzata (kg o t).
RAEE avviati a recupero di energia	Quantità totale di RAEE avviata a recupero di energia aggregata per ciascuna categoria, espressa in peso, nell'anno di riferimento, con indicazione dell'unità di misura utilizzata (kg o t).


Attenzione

- Se il dichiarante nell'anno (o negli anni) di riferimento NON ha raccolto sul mercato le apparecchiature indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 (zero). Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se il campo quantità non viene compilato per tutte le apparecchiature.
- Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se non viene indicata l'unità di misura.





10.4 Modulo DR-AEE - (Destinazione del rifiuto da AEE)



Il modulo DR-AEE va compilato, esclusivamente via telematica in allegato alle schede RTOT-SCF e R-PROD dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare la scheda Per comunicare cosa Produttori di apparecchiature elettriche ed Dati relativi alle quantità di apparecchiature elettriche elettroniche domestiche e professionali che non ed elettroniche conferite nell'anno solare precedente ai aderiscono ad alcun sistema collettivo di soggetti autorizzati al trattamento, con indicazione finanziamento dell'operazione di trattamento svolta. Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e professionali che aderiscono ad un sistema collettivo ma per i quali le predette informazioni non sono comunicate dal sistema collettivo

Va compilato un Modulo DR-AEE:

- Per ogni categoria di apparecchiature dalla quale derivano i rifiuti conferiti
- Per ogni rifiuto conferito
- Per ogni destinatario del rifiuto





Vanno indicate le seguenti informazioni

	Valino indicate le seguenti informazioni				
Categoria RAEE	Categoria RAEE in riferimento alla classificazione di cui all'allegato I del D.Lgs. 49/2014 cui è riferito il modulo				
Codice rifiuto	Codice del rifiuto cui si riferisce il Modulo				
Destinatario del rifiuto	 Codice fiscale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia). 				
	 Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto. 				
Sede impianto di destinazione (se nazionale)	Indirizzo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto Se non nazionale indicare • Paese Estero. Nome del Paese estero di destinazione				
	 Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni. 				
Quantità conferita nell'anno	Quantità totale di rifiuto, espressa in peso, per ciascuna categoria AEE di cui all'allegato I del D.Lgs. 49/2014, conferita al destinatario nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).				
Dettaglio delle attività svolte	Operazione di recupero/smaltimento alla quale è stato destinato il rifiuto. In caso di destinazione del rifiuto a diverse operazioni di recupero/smaltimento indicare la quantità destinata a ciascuna operazione. Si ricorda che è necessario precisare l'attività di effettivo recupero svolta dal destinatario e non la messa in riserva (R13)				





11 CONTROLLO DELLA PRATICA

Il sistema, oltre a guidare nell'immissione dei dati, opera una serie di controlli preventivi che impediscono la trasmissione di pratiche incomplete o errate.

Attenzione! Gli errori indicati impediscono di completare la compilazione della pratica. Nota: Cliccare sull'errore per procedere a correggere gli errori. Nel prodotto 1.7 è stata specificato finanziamento individuale quindi è richiesta Copia del decreto del Ministero dell'Ambiente di riconoscimento del sistema di finanziamento individuale.

Per correggere l'errore bisogna cliccare sulla segnalazione sullo stesso e il sistema rimanda alla pagina da modificare. In taluni casi, a fronte del mancato inserimento di dati non obbligatori, il sistema effettua una segnalazione invitando l'utente a controllare i dati inseriti.

Attenzione! Le segnalazioni indicate NON impediscono di completare la compilazione e trasmettere la pratica. Suggeriamo però di verificare nuovamente per essere certi che quanto da voi riportato nella pratica sia corretto. Nota: Cliccare sulla segnalazione per effettuare la verifica. Scheda prodotti Attenzione - Non sono stati specificati marchi commerciali registrati!

Una volta completato il controllo il sistema fornisce l'indicazione che la pratica è corretta.

Controllo della pratica







12 SEZIONE PAGAMENTI

12.1 Importi e modalità

A fronte dell'invio della pratiche le imprese devono versare i seguenti importi:

The state of the s				
Pratica	Importo			
Pratica di iscrizione produttore	Diritti di segreteria pari a 30,00 €			
	Imposta di bollo pari a 16,00 €			
	Tassa di concessione governativa pari a 168,00 €			
Pratica di variazione e cancellazione,	Diritti di segreteria pari a 30,00 €			
	Imposta di bollo pari a 16,00 €			
Pratica di aggiornamento anagrafica	Nessun onere			
Comunicazione annuale	Nessun onere			

La Sezione Pagamenti presenta una pagina riepilogativa dalla quale è possibile accedere alle sezioni relative agli oneri specifici:



Sulle singole specifiche pagine sono disponibili tutte le informazioni necessari e comunque, nel sito www.registroaee.it, area Contatti, ogni Camera di commercio comunica come possono essere effettuati i versamenti.

12.2 Diritti di segreteria

Diritti di segreteria ed imposta di bollo vanno pagati con le modalità indicate da ciascuna Camera di commercio e visibili nella sezione pagamenti tra le quali:

- ✓ Bonifico bancario o versamento in conto corrente: l'impresa dovrà allegare nelle specifiche sezioni, un file, in formato pdf contenente copia dell'attestato di avvenuto pagamento, distinto tra le due voci. Il conto corrente viene indicato da ciascuna Camera di commercio nella sezione Pagamenti.
- ✓ Carta di credito: sono supportate le carte di credito dei principali circuiti internazionali
- Telemaco Pay: servizio offerto dalle Camere di Commercio per la consultazione del registro imprese e il pagamento di diritti di segreteria (maggiori informazioni su www.registroimprese.it), con pagamento da effettuare dal sito pagamenti.ecocerved.it.

12.3 Tassa di concessione governativa

E' necessario effettuare il pagamento di € 168,00 con Bollettino Postale sul Conto Corrente n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo Pescara - Tasse Concessioni Governative Codice causale 8617 "altri atti".

Successivamente scansionare l'attestato di avvenuto pagamento ed allegarlo alla pratica.





12.4 Completamento

Per poter effettuare la trasmissione della pratica è necessario aver effettuato i pagamenti.

Nel caso di pagamenti effettuati con sistemi elettronici (carta di credito, Telemaco Pay) l'avvenuto pagamento viene riportato automaticamente nella pratica.

L'utente potrà interrompere la compilazione, in attesa di effettuare il pagamento, premendo Esci, salvando le informazioni inserite.





13 TRASMISSIONE

13.1 Stampa bozza

Una volta completati i pagamenti l'utente può stampare la bozza della pratica e, se riscontra anomalie o omissioni, tornare indietro e modificare la pratica.

Una volta completate le eventuali modifiche premendo avanti si passa alla firma.

13.2 Trasmissione

La pratica deve essere firmata digitalmente e poi trasmessa via telematica.

Se la vostra stazione di lavoro è correttamente configurata, con l'installazione del programma EcoWebSign la firma può essere effettuata on line seguendo le istruzioni che il sistema propone.

Per verificare se è idoneo potete consultare sul sito www. registroaee.it, la sezione Verifica Compatibilità

L'apposizione della firma digitale può avvenire secondo due distinte modalità:

- 1. In linea (solo sui sistemi operativi Microsoft ® Windows con il programma di firma EcoWebSign)
- 2. **Fuori linea** (modalità disponibile a tutti: download del file da firmare, firma, caricamento del file firmato)

Firma *in linea*

1. Cliccare il pulsante Firma in linea e seguire le istruzioni a video

Firma *non in linea*

- 1. Scaricare la pratica aggiornata e salvarla nel proprio computer (il file scaricato non deve essere alterato in nessun modo)
- 2. Firmare il documento scaricato con il proprio programma di firma (per informazioni sulla firma digitale potete consultare www.card.infocamere.it, se usate il software Dike potete consultare www.firma.infocert.it)
- 3. Selezionare il documento firmato e poi premere **Caricamento e Verifica**. Il documento da selezionare e caricare avrà il medesimo nome della pratica (p.es. RM01-0000001.pdf) seguito dall'estensione p7m. L'estensione p7m conferma che il documento è stato firmato. È possibile usare anche la funzione Firma pdf, in questo questo caso il file firmato manterrà l'estensione pdf.

13.3 Invio

Una volta completata la firma, premendo Avanti si passa alla pagina di invio

Per completare l'invio è necessario premere Invia Pratica

Invia

Riepilogo					
Tipo pratica Codice Fiscale/VAT Ragione Sociale	Iscrizione -				
Numero di posizione	F03-RM-00000017				
La pratica è pronta per essere trasmessa, per completare l'invio è necessario premere INVIA PRATICA.					
Torna alla Scrivania << Indietro	INVIA PRATICA				

13.4 Conclusione

A conclusione della pratica l'utente:

- ✓ Nell'archivio pratiche trova le informazioni relative alla pratica appena inviata, compresa copia della pratica e
- ✓ Nell'archivio certificati sarà invece reso disponibile, a conclusione dell'iter, l'attestato di iscrizione.
- ✓ Si ricorda che le pratiche di iscrizione sono soggette ad istruttoria da parte della Camera di commercio.





14 SEGNALAZIONI

L'entrata in vigore del D.lgs. 49/2014 ha comportato che:

- Il produttore già iscritto dovrà comunicare una serie di informazioni aggiuntive (p.es. marchio commerciale, tecniche di vendita a distanza).
- ✓ Alcune informazioni sono state classificate d'ufficio (per esempio profilo dell'impresa).
- ✓ Paesi di destinazione dell'export per i produttori di cui all'articolo 4 c.1, lettera g punto 4.
- ✓ Il produttore che esporta la totalità delle apparecchiature immesse sul mercato laddove comunichi tale informazione non è soggetto ad alcun obbligo di finanziamento.

Inoltre il registro ha svolto alcune attività volte ad evidenziare casistiche specifiche di pratiche contenenti anomalie:


- ✓ Produttori iscritti a sistemi collettivi non più attivi
- ✓ Produttori che, dal 2009, non hanno provveduto ad aggiornare la tipologia degli apparecchi di illuminazione (che in base al Decreto 12 maggio 2009) andavano classificati in fase legate al peso unitario dell'apparecchiatura

Infine va evidenziato che la scelta del sistema di finanziamento individuale è, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014, subordinata al riconoscimento del sistema da parte del Ministero dell'Ambiente.

Da qualsiasi pagina della scrivania è possibile richiamare un riquadro nel quale ogni utente può consultare le segnalazioni relative alle imprese sulle quali è abilitato ad operare:



Cliccando sulla linguetta Segnalazioni, compare una pagina così impostata



Per ogni argomento sono riportate le seguenti informazioni





Titolo del riquadro	Significato
Cosa è successo	Viene specificato se la segnalazione deriva da una modifica normativa o da una verifica d'ufficio dei dati
Cosa ha fatto il registro	Nel riquadro viene indicato se il registro ha effettuato una modifica d'ufficio dei dati comunicati
Cosa deve fare il produttore	Nel riquadro viene indicato quali azioni sono richieste al produttore
Come deve fare il produttore	Nel riquadro viene indicato come il produttore deve svolgere le operazioni richieste.





Sommario

1	Registro nazionale	2
2	Accesso	8
3	Scrivania telematica	
4	Consultazione	11
5	Pratiche	13
6	Navigazione	14
7	Iscrizione produttore nazionale	15
8	Iscrizione produttore estero	20
9	Variazione	
10	Comunicazione annuale	
11	Controllo della pratica	27
12	Sezione Pagamenti	
13	Trasmissione	30
14	Segnalazioni	31